



Protocollo n° [14202](#)

del [04.11.2020](#)

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3857/2020, Camarda Massimo c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto del 14.10.2020 per la fissazione dell’udienza del 26.11.2020.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale presieduta dalla dott.ssa Laura Romeo - emessa con decreto del 14.10.2020 nel giudizio R.G. n. 3857/2020, Camarda Massimo c./Messinaservizi Bene Comune SpA - si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:

- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato dal sig. Camarda Massimo;
- decreto del 14.10.2020 per la fissazione dell’udienza del 26.11.2020;
- richiesta di pubblicazione atti di causa sul sito *internet* aziendale trasmessa dal difensore di parte reclamante.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

AVV. SALVATORE IRRERA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
98123 MESSINA – VIA TRIESTE, 1
☎ 090.9432354 – 📠 090.9432369
✉ AVVOCATO@PEC.STUDIOLEGALEIRRERA.IT

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Nell'interesse di **Camarda Massimo**, nato a Messina il 12.07.1982, C.F. CMRMSM82L12F158R e residente in Messina, Via Palermo, 444, elettivamente domiciliato in Messina, Via Trieste, 1, presso lo studio dell'**Avv. Salvatore Irrera** (**CF: RRRSVT78A08F158Y – PEC: avvocato@pec.studiolegaleirrer.it – FAX: 090.9432369**) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta di deposito del presente atto

CONTRO

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (C.F.- P.I. 03459080838), con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, pec messinaservizibenecomune@pec.it, rappresentato e difeso dall'**Avv. Carmelo Moschella**

AVVERSO

l'**ordinanza del Tribunale di Messina, Sezione Feriale Lavoro, Dott.ssa Valeria Totaro del 25.09.2020** (cfr. all. 01), comunicata via p.e.c. in data 29.09.2020, emessa nella causa iscritta al N.R.G. 3429/2020, con la quale il Giudice ha rigettato l'istanza cautelare *ex art. 700 c.p.c.* proposto dal Sig. Camarda Massimo

PREMESSO CHE

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* il Sig. Camarda Massimo, in seguito alla propria esclusione dalla graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 lavo-


ratori con mansioni di operatore ecologico presso la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., disposta per l'asserita mancanza di un requisito, ha chiesto **l'annullamento e/o disapplicazione della comunicazione di esclusione con conseguente reinserimento in graduatoria e assunzione** in quanto collocato in posizione utile, depositando **ricorso ex art. 414 C.P.C. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 C.P.C.** (cfr. **all. 02**) il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

Il Giudice designato disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 25.09.2020.

Nel giudizio si costituiva Messina Servizi Bene Comune S.p.A. concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla predetta udienza, con ordinanza comunicata in data 29.09.2020, il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Valeria Totaro rigettava l'istanza cautelare, fissando per il merito l'udienza del 16.03.2021.

Avverso la suddetta ordinanza, il Sig. Massimo Camarda propone reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. per i seguenti motivi di diritto.



L'ordinanza reclamata è errata, e va annullata accogliendo l'istanza cautelare proposta con l'istanza cautelare *ex art. 700 C.P.C.* per le seguenti motivazioni.

Il ricorrente già nel mese di novembre 2019 aveva conferito incarico al proprio legale di predisporre e presentare **istanza di riabilitazione**(cfr. **all. 03**); il Camarda provvedeva a distanza di oltre 17 anni anche a risarcire le vittime del reato da lui commesso e per la commissione del quale aveva scontato la pena.

Come si evince dall'istanza prodotta, il procuratore del ricorrente predisponendo la predetta istanza in data 21.01.2020 e provvedeva al deposito della stessa il

22.01.2020. Il Camarda, il quale il 21.01.2020 rendeva a Messina Servizi Bene Comune la **dichiarazione sostitutiva di certificazione** (ritenuta mendace dal Giudice di prime cure) (cfr. **all. 04**), trovavasi nella chiara convinzione che la prefata istanza fosse stata presentata prima, così come era certamente convinto della bontà della propria dichiarazione. È cristallina la buona fede nel rendere la dichiarazione da parte del Camarda, per la convinzione (peraltro largamente diffusa) di non dover dichiarare le condanne penali per le quali si è chiesta (e poi ottenuta) la riabilitazione.

In verità la predetta istanza (per la cui trattazione era stata inizialmente fissata l'udienza del 18.03.2020 poi differita, per l'emergenza epidemiologica da COVID19, alla data del 09.09.2020) veniva esitata positivamente dal **Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza n. 575/2020** (cfr. **all. 05**) emessa in data **09.09.2020** e depositata il **17.09.2020**.

A prescindere dalle eccezioni già formulate nell'istanza cautelare presentata dinanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, va evidenziato, che in virtù del reato da lui commesso, il ricorrente ha scontato la pena detentiva dal 2002 al 2005. Successivamente a tale evento, in piena esplicazione della funzione rieducativa della pena, il Camarda – come verificabile dal **certificato del casellario giudiziale** (cfr. **all. 06**) – non ha più commesso alcun reato e non ha avuto alcun problema con la Giustizia. Ad oggi il ricorrente ha costituito un nucleo familiare con quattro figli e moglie a carico, il cui sostentamento avviene soltanto con il reddito di cittadinanza pari a circa € 700,00 mensili.

Appare di solare evidenza quindi che, in ragione dell'avvenuta riabilitazione del Camarda – riabilitato da ogni incapacità ed effetto penale derivante dal titolo in premessa – lo stesso non ha compiuto omessa dichiarazione dei propri prece-

denti penali o, quantomeno, non lo avrebbe consapevolmente fatto. Il Giudice non ha nemmeno considerato la sussistenza di un evidente errore scusabile nel rendere la dichiarazione da parte del Camarda.

L'ordinanza reclamata è quindi da censurare nella parte in cui afferma che l'omessa dichiarazione dei precedenti penali (invero non commessa in ragione di quanto *supra* specificato) precluda al candidato la possibilità di chiedere la declaratoria giudiziale di illegittimità dell'esclusione.

Una siffatta esclusione, palesemente illegittima alla luce di quanto esposto, sarebbe inoltre lesiva del principio costituzionalmente garantito della funzione rieducativa della pena; il ricorrente, pagato il fio del proprio agire, rispettoso della Legge nel prosieguo della sua vita, ha chiaramente diritto alla riammissione in graduatoria con immediata assunzione con qualifica e profilo di operatore ecologico livello J (CCNL Utilitalia).

In ogni caso, in diritto, l'erroneità dell'ordinanza è palese nella parte in cui, nella non temuta ipotesi che la dichiarazione presentata dal Camarda sia da ritenersi inveritiera, ha ritenuto che l'esclusione debba farsi dipendere automaticamente dalla dichiarazione errata, senza alcuna valutazione da parte della Messina Servizi in ordine alla gravità della dichiarazione stessa, in sé considerata, sia dei fatti ai quali essa è riferita.

Il Giudice, infatti, ha fatto discendere la legittimità dell'esclusione dalla presunta dichiarazione mendace, come conseguenza automatica della stessa, senza considerare che prima di ritenere detta dichiarazione escludente l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarne il contenuto e l'effetto della sua eventuale omissione.

Nella specie, comunque, non può certamente parlarsi di falsa dichiarazione, ma al massimo una omessa dichiarazione, valutabile dall'amministrazione (cfr. Con-

siglio di Stato 2407/2019).

L'esclusione è comunque illegittima sulla scorta della eventuale errata dichiarazione ed il comportamento tenuto dal Camarda non integra gli estremi del falso ideologico che presuppone la coscienza e volontà di attestare falsamente fatti dal quale l'atto è destinato a provare la verità e dunque la consapevolezza di agire contro un dovere giuridico (cfr. Cassazione n. 1070/2007)... consapevolezza che, *ictu oculi*, il reclamante non poteva avere. Nemmeno può considerarsi dichiarazione mendace:

Dal certificato del casellario giudiziale, risulta oggi NULLA a carico del ricorrente!

La giurisprudenza ha ribadito quanto sopra affermato, ritenendo che *“qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il beneficio e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità”* (cfr. Consiglio di Stato, 17.11.2015, n. 5240). L'eventuale errata dichiarazione sull'assenza di precedenti penali, non può avere alcuna incidenza causale nella individuazione del Camarda quale destinatario della assunzione, non avendo riportato alcuna condanna ostativa all'instaurazione di un rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione e, soprattutto come anzidetto della sua riabilitazione, dichiarata dal Tribunale di Sorveglianza di Messina.

Sotto tale aspetto l'esclusione è comunque illegittima in quanto non è in alcun modo motivata in ordine alle ragioni per cui il procedimento penale (del 2002) sia preclusivo all'assunzione.

In conclusione, alla luce tanto delle circostanze fattuali, quanto delle considerazioni in punto di diritto non può che giungersi alla conclusione che il provvedimento impugnato, per il quale è stata chiesta tutela cautelare, sia illegittimo con la

conseguenza che è errata l'ordinanza nella parte in cui non ha provveduto a disapplicare lo stesso, così come gli ulteriori atti indicati, contestualmente condannando la società resistente all'immediata assunzione del ricorrente.

L'ordinanza impugnata è quindi errata laddove ha ritenuto la legittimità della esclusione sulla scorta della sola presenza della dichiarazione ritenuta mendace ma anche nella parte in cui non ha esaminato la censurata errata interpretazione dell'avviso sul punto o, comunque, la sua legittimità.

La Dott.ssa Totaro, non ha valutato se il Camarda possedesse i requisiti per poter essere assunto con la qualifica di operatore ecologico, limitandosi a ritenere legittima l'esclusione sulla scorta della dichiarazione resa, nonché in forza della previsione dell'illegittimo avviso di selezione che, prevedeva l'assenza di condanne.

Il giudice ben avrebbe dovuto verificare la legittimità della esclusione sulla scorta della motivazione indicata, ovvero il possesso dei requisiti in capo al ricorrente per poter essere assunto, entrando, quindi, nel merito della corretta interpretazione e/o legittimità della previsione dell'avviso di selezione sulla assenza di qualsiasi precedente penale, e non fideisticamente accettare la valutazione dogmatica tenuta dalla resistente.

In verità, per quanto ampiamente spiegato, l'ordinanza reclamata è errata nella parte in cui non ha considerato che la condanna emessa nei confronti del Camarda non può ritenersi ostativa all'assunzione anche e soprattutto in ragione di quanto ampiamente esposto in atto introduttivo dell'istanza cautelare, relativamente all'intervenuta estinzione *ipso iure* del reato commesso quasi venti anni orsono.

Invero infatti, **il reato per il quale è stato condannato il ricorrente**, dato il de-

corso del quinquennio dall'irrevocabilità della condanna, **doveva ritenersi *ipso iure estinto***.

Il Giudice del cautelare erroneamente vincola e ritiene legittima l'esclusione alla assenza del requisito di non aver riportato condanne penali, senza considerare tuttavia che, con riferimento alla procedura selettiva in questione, il requisito non possa intendersi maggiormente preclusivo rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, per il cui accesso, come noto, risulta impeditiva le condanne dalle quali deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Le condanne penali (ribadendo che si discetta di una condanna comminata nel 2002) non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego.

In altri termini, le cause ostative all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni devono ritenersi tassative e, pertanto, il requisito richiesto dall'avviso di selezione – che andava chiaramente disapplicato – non può che essere ritenuto illegittimo.

Una semplice deduzione logico giuridica non può che condurre alla considerazione che se sia così per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, non possa che essere in egual modo in caso di procedura di selezione tramite iscrizione presso il Centro per l'Impiego, come nel caso di specie.

Una interpretazione non aderente a quanto testé affermato comporterebbe l'assoluta preclusione per coloro che hanno subito una condanna (di qualsiasi natura) ad avere accesso a qualsiasi attività lavorativa! In chiaro ed evidente contrasto anche con i principi costituzionali attinenti alla funzione rieducativa

della pena ed al reinserimento sociale degli ex detenuti.


Il Camarda è certamente in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione in quanto non ha riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, è riabilitato e comunque, anche prima dell'avvenuta riabilitazione, il reato per il quale era stato condannato nel 2002 era estinto *ipso iure*.

Erra poi il Giudice allorché ritiene essere presente un, invero inesistente bando di concorso, trattandosi invece di un avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità non essendo prevista alcuna procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime e sulla scorta delle istanze presentate.

Ovvio è che le clausole dell'avviso di selezione debbano essere interpretate in conformità alla normativa applicabile e, comunque, se in contrasto con detta normativa, vadano disapplicate.

Inconducente è il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 5295/2007, in ragione della circostanza che nel caso sottoposto all'esame degli Ermellini era prevista contestualmente la dichiarazione di eventuali precedenti penali, mentre nel caso oggetto del presente giudizio tale dichiarazione non era richiesta.


In conseguenza, senza recesso dalle superiori e già formulate eccezioni, l'esclusione del reclamante è illegittima anche in forza **della corretta interpretazione del requisito richiesto dall'avviso di selezione**; interpretazione che avrebbe dovuto condurre il Giudice di prime cure a disapplicare l'illegittima clausola che prevedeva l'automatica esclusione per coloro che avessero precedenti penali.



Istanza per la notificazione ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione su sito web

Rilevato che la presente controversia, anche in sede di odierno reclamo ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria del Camarda, qualora il Collegio ne ravvisi la necessità, si formula **richiesta di autorizzazione a notificare ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile/impossibile individuazione.

Pertanto, rilevato che la notificazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per l'alto numero degli interessati e destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo. Visto l'art. 151 c.p.c., la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, **mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. (come già autorizzato in occasione del ricorso introduttivo).**



Tutto ciò premesso, dedotto ed eccepito, Camarda Massimo, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in ragione della palese sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ed in ragione della circostanza che in via cautelare, non è necessaria la piena dimostrazione del diritto fatto valere nel merito, ma è sufficiente la probabile esistenza dello stesso

CHIEDE

che l'Illustrissimo Tribunale di Messina, in composizione Collegiale previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti voglia **accogliere il presente reclamo e per l'effetto riformare l'ordinanza reclamata**, disponendo i provvedimenti necessari ed idonei a tutela del Camarda e, in particolare, **ordinare la riammissione dello stesso in graduatoria con immediata assunzione con qualifica e profilo di operatore eco-logico livello J (CCNL Utilitalia)**.

IN VIA ISTRUTTORIA: si offrono in produzione i DOCUMENTI RICHIAMATI IN NARRATIVA del presente reclamo ed ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (con riserva di depositare la relativa delibera). **N.B. dal conferimento incarico al sottoscritto procuratore ad oggi, il sistema informatico del P.S.T. è stato/è tuttora soggetto ad inaccessibilità** (soprattutto per effettuare il *download* di *file* di cospicue dimensioni in termini di *mb*, quali quelli presenti nel fascicolo in questione) **e, pertanto, per causa non imputabile al procuratore, non è stato possibile estrarre e conseguentemente allegare il FASCICOLO DI PRODUZIONE DEL GRADO CAUTELARE** (essendo mutato il procuratore costituito); **si riserva di provvedere in tal senso all'esito della risoluzione dei problemi sussistenti al Portale Servizi Telematici.**

Si formula espressa istanza di TRATTAZIONE ORALE della fissanda udienza.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Salvo ogni altro diritto.

Messina, 13.10.2020

(Avv. Salvatore Irrera)



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
letto il ricorso *ex art.* 669terdecies c.p.c. iscritto al n. 3857/2020 R.G.;

p.q.m.

designa relatore la dott.ssa Graziella Bellino e quale altro componente del Collegio la dott.ssa Rosa Bonanzinga.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 26/11/2020 ore 9.30 in camera di consiglio, onerando i reclamanti alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 05/11/2020 ed autorizzando la notifica *ex art.* 151 c.p.c. ai controinteressati, entro il medesimo termine, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.

Si comunichi.

Messina, 14/10/2020

Il Presidente
dott.ssa Laura Romeo

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE IRRERA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. Salvatore IRRERA
Avv. Cinzia BARRESI
Avv. Silvia GAMBADORO
Avv. Claudia PRESTIPINO
Dott.ssa Nazzarena BONACCORSO

MESSINA 20.10.2020
Spett.le
Messina Servizi Bene Comune S.p.A.
Piazza Unione Europea
98122 MESSINA

Via P.E.C. MESSINASERVIZIBENECOMUNE@PEC.IT

OGGETTO: Tribunale di Messina Sezione Lavoro – R.G. n. 3857/2020 – Camarda Massimo c/ Messina Servizi Bene Comune S.p.A. – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* di Messina Servizi bene Comune S.p.A. in esecuzione del decreto di fissazione udienza del 14.10.2020 n. cron. 18159/2020 emessa dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Romeo nel giudizio n. 3857/2020 R.G..

NS. RIF.: V57/2020

Il sottoscritto Avv. Salvatore Irrera, nella qualità di procuratore e difensore di **Camarda Massimo, C.F. CMRMSM82L12F158R**, nel giudizio portante n. 3857/2020 incardinato innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro contro Messina Servizi Bene Comune S.p.A., espone quanto segue:

il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, in persona del Presidente Dott.ssa Romeo, con decreto del 14.10.2020 n. cronolog. 18159/2020, reso nel giudizio R.G. 3857/2020, ha autorizzato la notifica degli allegati ricorso *ex art. 669 terdecies* c.p.c. e decreto di fissazione udienza mediante pubblicazione degli stessi sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A..

In ragione della predetta autorizzazione, il sottoscritto procuratore chiede che, in esecuzione dell'ordine emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, contenuto nel citato decreto di fissazione udienza, Codesta società provveda, con cortese urgenza, alla pubblicazione dei predetti documenti, allegati alla presente, sul proprio sito *web* ufficiale.

In attesa di ricevere conferma dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* ufficiale di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. degli atti sopraindicati, porgo distinti saluti.

(Avv. Salvatore Irrera)